

190366

Decreti - Parte 1 - Anno 2020

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 11 dicembre 2020, n. 16-29/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi

[Continua >>>](#)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 16-29/Leg. DI DATA 11 Dicembre 2020

OGGETTO:

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" (legge provinciale sui lavori pubblici);
- visto il decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici);
- visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- visto l'articolo 16 della legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18;
- vista la legge provinciale 30 novembre 2020, n. 13 di modificazione della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- visto l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che, in considerazione della situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce la possibilità di adottare modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il parere si intende favorevole senza condizioni;
- visto il parere del Dipartimento Affari e relazioni istituzionali;
- visto il parere n. 26/20 di data 24/11/2020 del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, espresso ai sensi dell'art. 13 bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2028 di data 4 dicembre 2020 di approvazione del Regolamento in oggetto;

e m a n a

il seguente Regolamento:

“Art. 1

Modificazione dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

1. Nel comma 1 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “Nel caso di aggiudicazione” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63 bis, nel caso di aggiudicazione”.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 63 bis nel decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

1. Dopo l'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è inserito il seguente:

“Art. 63 bis

Valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi

1. In attuazione dell'articolo 40 della legge, questo articolo detta disposizioni per la valutazione dell'anomalia delle offerte e della congruità del costo della manodopera sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici attraverso la produzione di analisi dei prezzi mediante procedure telematiche.

2. Questo articolo si applica alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 500.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari.

3. L'amministrazione aggiudicatrice predispone il modello di offerta economica nel quale vengono indicate, con riguardo a ciascuna voce dell'elenco prezzi del progetto posto a base di gara, le seguenti componenti dell'analisi dei prezzi:

- a) codice della voce;
- b) categoria SOA di appartenenza della voce secondo la classificazione dei lavori di progetto;
- c) descrizione della voce;
- d) tipo (modalità di contabilizzazione - a misura o a corpo);
- e) unità di misura;
- f) quantità;
- g) costo della manodopera;
- h) costo dei noli e trasporti;
- i) costo materiali;
- l) arrotondamento (eventuale);
- m) spese generali;
- n) utile d'impresa.

4. Le componenti dell'analisi dei prezzi previste dal comma 3, lettere m) e n), sono uguali per tutte le voci dell'elenco prezzi, ad esclusione delle voci per la sicurezza.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara o nella lettera di invito l'obbligo per ciascun concorrente di presentare l'offerta economica con l'indicazione specifica delle componenti dell'analisi dei prezzi previste dal comma 3, lettere g), h), i), m) e n), nonché lett. f) nel caso in cui l'appalto è stipulato a corpo.

6. Per le tre componenti di cui alle lettere g), h) e i) delle analisi dei prezzi prodotte ai sensi del comma 5 è attribuito un punteggio secondo le formule previste dall'Allegato N BIS. La sommatoria di tutti i punteggi acquisiti dalle componenti dell'analisi dei prezzi prodotta da ciascun concorrente, pesati sulla base dell'incidenza economica ricoperta da ciascuna voce nel quadro economico del progetto posto a base di gara, costituisce l'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta.

7. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale e alla loro esclusione secondo le seguenti modalità:

- a) ordina tutte le offerte ammesse in ordine decrescente di ribasso;
- b) calcola l'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta ai sensi del comma 6;
- c) stabilisce l'esclusione automatica delle offerte nei seguenti casi:
 - 1) se il punteggio dell'indicatore della sostenibilità economica dell'offerta risulta inferiore a 2,000;
 - 2) se l'indicatore complessivo del costo della manodopera dell'offerta, determinato secondo le formule previste dall'Allegato N BIS, risulta inferiore a 0,80 e il costo della manodopera è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo della manodopera di tutte le offerte ammesse;
 - 3) se l'indicatore complessivo del costo della manodopera dell'offerta, determinato secondo le formule previste dall'Allegato N BIS, risulta inferiore a 0,70;
- d) procede all'aggiudicazione in favore dell'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore;

8. L'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

9. Ai fini di questo articolo i valori degli indicatori sono considerati con tre cifre decimali; eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione."

Art. 3

Modificazioni all'articolo 149 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

1. Il comma 4 dell'articolo 149 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Art. 4

Inserimento dell'Allegato N BIS nel decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

1. Dopo l'Allegato N del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è inserito il seguente:

“Allegato N BIS (articolo 63 bis del regolamento)

Metodo di calcolo dell'indicatore di sostenibilità economica dell'offerta

Definizioni:

P_i = punteggio attribuito alla componente di costo i-esima

R_i = valore offerto dal Concorrente i-esimo all'interno della distribuzione dei dati

R_{10%} = valore corrispondente al percentile 10% della distribuzione dei dati

R₀ = valore corrispondente allo scostamento nullo rispetto al costo della manodopera quantificata in progetto

R_{med} = valore corrispondente al percentile 50% (*mediana*) della distribuzione dei dati.

$$R_{ott} = \frac{R_{med} + R_{10\%}}{2}$$

R_{ott} = valore “ottimale” della distribuzione ottenuto da

R_{max} = valore massimo riscontrato all'interno della distribuzione dei dati.

ATTENZIONE: i punteggi P_i di seguito calcolati vanno poi moltiplicati per l'incidenza economica della lavorazione presente nel computo del progetto posto a base di gara rispetto al totale complessivo del progetto stesso.

INDICATORE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

$$\text{se } R_i \leq R_{10\%}$$

$$P_i = 0$$

$$\text{se } R_{10\%} < R_i \leq R_0$$

$$P_i = \frac{R_i - R_{10\%}}{R_0 - R_{10\%}} \cdot 0,90$$

$$\text{se } R_i > R_0$$

$$P_i = \frac{R_i - R_0}{R_{\max} - R_0} \cdot 0,10 + 0,90$$

INDICATORE DEL COSTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI

$$\text{se } R_i \leq R_{10\%}$$

$$P_i = 0$$

$$\text{se } R_{10\%} < R_i \leq R_{ott}$$

$$P_i = \frac{R_i - R_{10\%}}{R_{ott} - R_{10\%}}$$

$$\text{se } R_i > R_{ott}$$

$$P_i = 1 - 0,20 \cdot \frac{R_i - R_{ott}}{R_{\max} - R_{ott}} \quad ,,$$

Art. 5**Disposizioni transitorie**

1. L'articolo 63 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 e il relativo allegato, come inseriti da questo regolamento, si applicano agli affidamenti per i quali il provvedimento a contrarre è assunto successivamente alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 6**Entrata in vigore**

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)."

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

L'articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2., dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

L'articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Nota all'articolo 1

- L'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 63

Offerte anomale

1. ~~Nel caso di aggiudicazione~~ **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63 bis, nel caso di aggiudicazione** con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge, l'amministrazione aggiudicatrice ai fini dell'articolo 40, comma 1, della legge, ordina tutte le offerte ammesse in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, calcola la media aritmetica dei ribassi e esclude tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Sulle offerte rimanenti dopo l'esclusione l'amministrazione aggiudicatrice effettua tutte le operazioni di cui commi 2, 3 e 4.

2. L'amministrazione aggiudicatrice individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente:

- a) se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell'offerta centrale, cioè dell'offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;
- b) se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte.

3. Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all'un per cento, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il ribasso maggiore.

4. Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all'un per cento, l'amministrazione aggiudicatrice determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, applica l'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e aggiudica l'appalto all'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.

5. Ai fini di questo articolo le offerte sono considerate con tre cifre decimali; eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.

6. L'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

- a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
- b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);
- c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

7. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

8. Nel caso di aggiudicazione con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare, in contraddittorio con le imprese, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Nota all'articolo 2

- L'articolo 40 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

"Art. 40***Offerte anomale e turbative di gara***

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalità ed i criteri automatici fissati nel regolamento di attuazione definiti anche sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici.

2. Qualora vi sia fondato motivo di ritenere sussistenti accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara, il presidente della commissione dà avviso al Presidente della Giunta provinciale per l'attivazione della procedura di cui all'articolo 8, comma 3."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 149 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 149**Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura**

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.
3. E' consentito l'utilizzo di programmi informatizzati tali da garantire l'autenticità e l'integrità delle scritture contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 3.
4. ~~Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile.~~

Nota all'articolo 6

- L'articolo 8, comma 1 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 dispone:

"Art. 8**Disposizioni finali e transitorie**

1. In considerazione della situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge possono essere adottate modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni di attuazione di questo capo e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il parere si intende favorevole senza condizioni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."